

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.03.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.04.2021

Art. 13

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27.12.2006 n. 296.
2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo, con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita istanza all'interno del sito internet comunale.
4. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.